



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Nella seduta del 21/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo – adiva questo Arbitro con il ministero di un professionista di fiducia per chiedere la restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al finanziamento *de quo*, per il complessivo importo di euro 3.889,86 oltre interessi legali.

Costitutosi ritualmente l'intermediario eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente al premio assicurativo; rilevava la congruità della somme restituite a titolo di "commissioni di intermediazione", calcolate in applicazione del criterio della previsione contrattuale di cui all'art. 7, specificando che la predetta voce comprende una serie di costi *up front* non ripetibili.

Da ultimo, si opponeva alla richiesta di rifusione delle spese legali.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Dall'esame della documentazione contrattuale risulta che gli importi commissionali siano stati corrisposti "per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; considerano inoltre tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto quali il reperimento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della L. n. 197/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente, il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, l'incasso l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi, gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata, i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione, l'assistenza fornita al Cedente dopo la stipulazione del contratto, ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto anche se imprevisto o sopravvenuto" (*cf.* art. 14 del contratto).

La molteplicità degli adempimenti ivi previsti, senza la necessaria ripartizione delle quote tra quelli preliminari alla conclusione del contratto e quelli soggetti a maturazione nel tempo, determina una complessiva opacità della clausola, aggravata dalla sua formulazione unitaria e riferibile alle diverse commissioni previste nel contratto.

Non sfugge al riguardo che l'intermediario mandatario abbia già riconosciuto – in occasione del rilascio del conteggio estintivo – un abbuono quantificato in euro 180,00, sulla base dei criteri di calcolo evidenziati in contratto, mercè la preordinata quantificazione della quota *recurring* (peraltro relativamente alla sola commissione di intermediazione) in misura fissa per ciascuna rata (*cf.* art. 14 condizioni generali di contratto); tale criterio non appare coerente con l'operazione economica posta in essere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dalle parti, oltre che contraddire il principio sotteso alla equa riduzione del costo del finanziamento, come pure il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha avuto modo di chiarire (*cf.* dec. n. 6167/2014). Pertanto deve riconoscersi il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni bancarie per euro 638,29 e di quelle di intermediazione, al netto dell'abbuono riconosciuto, per euro 2.130,49.

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, vieppiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell'intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, per un importo di euro 779,91.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.548,69, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO